

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI SEZIONE DI MILANO APS

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, natura, scopo, durata e sede

1. L'associazione "Movimento Consumatori sezione di Milano" Associazione di Promozione Sociale ("APS") ed Ente del Terzo Settore - "ETS" (di seguito anche "MC MILANO"), già Movimento Consumatori sezione Milano Nova, è un'associazione senza scopo di lucro che ha quale esclusivo scopo statutario la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, con organizzazione interna ispirata a criteri democratici.
2. Gli organi associativi potranno utilizzare nella denominazione dell'associazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e subordinatamente all'iscrizione nei rispettivi registri.
3. MC MILANO ha sede in MILANO in Via Guglielmo Pepe 14. Successivi trasferimenti di sede all'interno della città/provincia di MILANO potranno essere deliberati dall'Assemblea, o dal Consiglio Direttivo, con successiva ratifica dell'Assemblea, senza necessità di modifica del presente Statuto.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Obiettivi, finalità e Attività Istituzionale

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva le attività di promozione e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, primo comma, lett. w) d.lgs 117/2015 (anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare al CTS.
2. L'Associazione svolge le proprie attività e persegue le proprie finalità nel rispetto dei principi di democraticità interna, di correttezza e di parità tra gli associati favorendo la loro effettiva partecipazione alla vita associativa.
3. MC MILANO si prefigge le seguenti finalità e obiettivi:
 - a) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, come definiti dalle vigenti leggi (a titolo esemplificativo art. 2 e 139 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206);
 - b) migliorare la qualità della vita delle persone;
 - c) promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo sostenibile e ambientalmente compatibile;
 - d) promuovere l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che, per cause di genere, età, di deficit psichici, fisici o



funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale o di evidente asimmetria informativa.

4. In tale prospettiva si batte per il diritto alla tutela della salute e per la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi pubblici e privati, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al rispetto della privacy, per il diritto di risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati anche con apposite attività di consulenza agli associati, per offrire loro le migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale e di qualità ambientali.
5. Per conseguire le predette finalità e obiettivi, MC MILANO potrà a titolo esemplificativo:
 - a) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media;
 - b) organizzare incontri e seminari, summit e corsi di formazione;
 - c) realizzare pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie;
 - d) promuovere iniziative legislative e normative a qualsiasi livello;
 - e) promuovere iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti, é/o imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni servizio, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni;
 - f) assumere incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di indagine, con predetti soggetti;
 - g) organizzare iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere;
 - h) agire in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi delle leggi in materia, anche costituendosi parte civile nei processi penali relativi all'accertamento di reati che abbiano causato danno alla generalità dei consumatori/risparmiatori e degli utenti.
- ~~6. MC MILANO può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico), e comunque potrà svolgere attività secondarie e strumentali al perseguimento delle proprie finalità e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, qualora ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per conseguimento degli scopi statutari.~~
7. MC MILANO ha facoltà di avviare o cessare sportelli di consulenza e/o servizi di assistenza rivolti ai cittadini, osservatori, uffici periferici, e di svolgere ogni altra attività consentita per il raggiungimento dei propri obiettivi statutari.
8. Qualora necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare del CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività associative non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 3 – Regolamenti e Codice Etico

1. Il presente Statuto è integrato dai regolamenti e dal Codice Etico deliberati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Rapporto associativo

1. Può aderire a MC MILANO ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione, ed in particolare politica, religiosa, etnica e di genere.
2. Sono associati di MC MILANO coloro che, previo versamento della quota associativa, aderendo al presente Statuto, facciano richiesta di adesione all'associazione.
3. Non sono previsti limiti di durata del rapporto associativo per tutti gli associati che provvedano al versamento della quota associativa annuale o poliennale deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo determina le modalità di versamento della quota associativa e di rilascio della tessera associativa. Può prevedere diverse categorie di associati, ferma la parità dei diritti associativi ai medesimi spettanti.

Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Ciascun associato potrà esercitare i seguenti diritti:
 - a) diritto di partecipazione, discussione e voto nell'assemblea;
 - b) diritto di elettorato attivo e passivo;
 - c) diritto di partecipare alle attività associative;
 - d) diritto di recesso, anche senza preavviso e senza giusta causa;
 - e) diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione ovvero nel luogo indicato dal Consiglio.
2. All'associato compete ogni diritto e dovere contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti del Consiglio Direttivo.
3. Ogni associato può godere, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti dall'associazione.
4. Gli associati sono tenuti a:
 - a) osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
 - b) versare alle scadenze stabilite le quote associative decise dal Consiglio Direttivo.
5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rivalutabile.

Articolo 6 - Durata e perdita della qualità di associato

1. Il rilascio della tessera comporta l'assunzione immediata della qualità di associato e consente all'associato l'esercizio di ogni diritto riconosciuto dal presente Statuto e dai regolamenti dell'associazione.

2. La qualità di associato si perde per recesso, morte, mancato versamento della quota associativa o in seguito a delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi inadempimenti ai doveri previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti del Consiglio Direttivo ed in particolare qualora l'associato:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche non patrimoniali, all'Associazione.
3. La decisione di esclusione è assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, comunicato all'interessato per iscritto. Contro la delibera di esclusione, l'interessato può proporre ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione all'Assemblea che si pronuncerà in via definitiva.
4. Gli associati che abbiano esercitato il recesso o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere le quote associative versate, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 7 Organi e cariche dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo ed il Revisore Legale dei Conti, qualora obbligatori per legge.
2. Sono Cariche Associative elette dagli Organi dell'Associazione secondo quanto previsto nel presente Statuto:
 - a) il Presidente
 - b) il Segretario
 - c) il Tesoriere.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di votare tutti gli associati che siano iscritti nel Libro soci e siano in regola con il versamento della quota associativa almeno 60 giorni prima della riunione assembleare.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ed è presieduta dal Presidente o dal soggetto nominato dagli intervenuti.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere un preciso ordine del giorno al di fuori del quale non è ammessa votazione, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In tali casi il presidente è tenuto a

convocare l'assemblea entro il termine di 15 giorni ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

4. L'Assemblea degli associati può essere convocata secondo le seguenti modalità: invio di lettera semplice, email o telefax, da inviarsi 15 giorni prima dell'adunanza, o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione non oltre 15 giorni prima dell'adunanza. Una copia della delibera di convocazione dev'essere obbligatoriamente esposta nella sede dell'Associazione.
5. L'Assemblea:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; nonché l'Organo di controllo ed il Revisore Legale dei Conti, qualora obbligatori per legge;
 - b) approva le linee generali dei programmi e degli obiettivi associativi;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
 - e) approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
 - f) delibera sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
 - g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
6. Qualora vengano meno le condizioni previste dalla legge applicabile per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Direttivo, tale deliberazione sarà sottoposta all'assemblea appositamente convocata.
7. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
8. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
9. Per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni di modifica dello Statuto sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega scritta e rilasciata per la singola assemblea non più di tre altri associati.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea. E' composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, nel numero che l'Assemblea stessa deciderà di determinare. Tutti i consiglieri sono scelti tra gli associati. La mera partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non attribuisce diritto ad alcun compenso.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

3. Tutti gli associati possono candidarsi al Consiglio Direttivo, facendo pervenire al Consiglio Direttivo la propria candidatura sottoscritta da non meno di 10 associati almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 10 - Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. E' compito del Consiglio Direttivo dare attuazione al programma deliberato dall'Assemblea degli associati, nel rispetto degli scopi dell'associazione e delle norme statutarie.
2. In particolare, compete al Consiglio Direttivo:
 - a) convocare l'Assemblea degli associati;
 - b) approvare il rendiconto annuale e/o il bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 - c) approvare il Codice Etico e ogni altro regolamento necessario ad assicurare l'efficiente, ordinato e continuo funzionamento dell'Associazione;
 - d) compiere ogni atto di amministrazione non espressamente riservato all'Assemblea;
 - e) delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti per l'espletamento di specifici atti di amministrazione;
 - f) deliberare sull'esclusione degli associati;
 - g) deliberare sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Presidente;
 - h) determinare i limiti massimi e le condizioni dei rimborsi spese ai volontari;
 - i) determinare le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento;
 - j) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - k) formulare e redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente con periodicità trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
4. La convocazione è comunicata dal Presidente per iscritto, anche per via telematica con un preavviso non inferiore a tre giorni.
5. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, se le modalità sono disciplinate con apposito regolamento.
6. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le sedute. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza automatica dalla carica.
7. Quando un membro del Consiglio Direttivo sia portatore di interessi in conflitto con quelli dell'associazione, o con singole iniziative promosse dall'associazione anche secondo quanto previsto dal Codice Etico ne informa il Consiglio Direttivo e si astiene dalla relativa deliberazione. Vi è incompatibilità qualora un consigliere abbia interesse nella materia all'ordine del giorno per ragioni di parentela, amicizia, controversie personali, rapporti professionali o di lavoro.
8. I membri del consiglio direttivo sono privi di ogni potere di rappresentanza, tanto per gli atti di ordinaria, quanto di straordinaria amministrazione, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo. Le limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi qualora iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se l'associazione dà la prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
3. Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario, o, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano.

Articolo 12 - Il Segretario

1. Il Segretario coordina le attività e le iniziative dell'associazione in conformità alle linee deliberate dal Consiglio Direttivo. Cura e sovrintende l'attuazione delle convenzioni e ogni altra attività connessa al conseguimento degli scopi associativi.
2. Il Segretario tiene il libro degli associati, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile contabile ed amministrativo dell'associazione. Tiene le scritture contabili, provvede a predisporre le bozze del bilancio d'esercizio o, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, del rendiconto annuale e/o del bilancio sociale, da sottoporre al consiglio direttivo. Il Tesoriere cura la tenuta delle scritture prescritte dall'art 13 del CTS.

Articolo 14: Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa applicabile ed in particolare agli artt. 30 e 31 CTS, la Assemblea provvederà alla nomina dell'organo di controllo e di revisione dei conti.
2. Qualora vengano meno le condizioni per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e di revisione dei conti ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, l'Assemblea, appositamente convocata, potrà deliberare la decadenza degli organi e disporre la revoca dei soggetti nominati.
3. Spetta all'assemblea con la deliberazione di nomina la determinazione degli eventuali compensi dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, la scelta se designare un organo monocratico o collegiale e se affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30, sesto comma, CTS.
4. La composizione, le competenze ed i poteri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinati dagli artt. 30 e 31 CTS.

Articolo 15 - Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascuno anno.

2. L'Associazione è tenuta a redigere il rendiconto finanziario, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale quando sussistano le condizioni previste agli artt. 13, commi 1 e 2 e 14 CTS.
3. Il bilancio d'esercizio, il rendiconto finanziario e il bilancio sociale sono redatti nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare degli artt. 13 e 14 CTS.

Articolo 16 – Entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'associazione sono rappresentate da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi di enti, agenzie, soggetti o istituzioni pubbliche e/o privati destinati al sostegno di specifiche attività o progetti;
 - c) contributi di organismi internazionali;
 - d) contributi dell'associazione nazionale Movimento Consumatori;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati;
 - g) risarcimenti dei danni derivanti dalla lesione degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti;
 - h) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS mediante attività di sensibilizzazione dei consumatori su campagne, progetti ed iniziative dirette alla realizzazione delle attività di interesse generale previste nel presente statuto
 - i) ogni altra entrata compatibile con la finalità di natura generale dell'associazione, in conformità con il presente statuto e con la disciplina applicabile.

Articolo 17 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 - Libri sociali

1. Presso la sede dell'associazione sono conservati in formato cartaceo o digitale:
 - a) Il libro degli associati con l'indicazione delle quote versate;
 - b) Il libro dei verbali dell'Assemblea;
 - c) Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
 - d) il registro dei volontari;
 - e) il libro dei verbali dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, qualora nominati.
4. Ogni associato ha diritto di ispezionare presso la sede dell'Associazione i libri sociali previa motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori in numero compreso tra 1 e 3, sono deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8, comma 8.
2. Con la stessa deliberazione con cui scioglie l'associazione, l'Assemblea nomina i liquidatori.
3. In caso di scioglimento dell'associazione i soci non hanno diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale. In ogni caso i proventi delle attività dell'associazione non sono divisibili né direttamente né indirettamente tra gli associati.
4. Il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro, con finalità analoghe o per fini di utilità collettiva nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Qualora l'Associazione sia iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del proprio patrimonio sarà regolata dal CTS.